

# COMUNE DI LACONI



PROVINCIA DI ORISTANO  
Piazza Marconi n. 1 - 09090 Laconi  
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579  
e-mail: [info@comune.laconi.or.it](mailto:info@comune.laconi.or.it)  
AREA SERVIZI TECNICI

Ordinanza n. 2 del 27/01/2021.

Oggetto: Abuso edilizio in agro di Laconi F. 16, M. 130/131.

## **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

**Vista** la nota del Comandante della Stazione Carabinieri di Laconi Prot. n. 29/31-2 del 02/08/2020 con la quale viene richiesta l'esistenza di titoli autorizzatori nel terreno agricolo distinto in catasto al Fg. 16 Part. 131;

**Visto** il rapporto prot. n. 4274/6.3 presentato in data 21/08/2020, dalla Polizia Municipale di Laconi con il quale a seguito della nota della Stazione dei Carabinieri di Laconi prot. n. 29/31- 2, viene accertata la presenza di alcuni manufatti precari adibiti a ricovero cani;

**Considerato** che dall'accertamento di conformità delle opere edili, effettuato dall'U.T.C. di Laconi in data 01/10/2020 prot. n. 5025/9.3, risulta che i lavori di realizzazione di:

**manufatto adibito a ricovero per cani, che ha uno sviluppo di 7 metri (lungo il muro di confine con la strada comunale), profondità di 2,5 metri e altezza media di 3,0 metri; la pavimentazione è realizzata in conglomerato cementizio; sul muro di contenimento e delimitazione della proprietà dalla strada comunale, inoltre, sono state realizzate delle piccole nicchie per il giaciglio dei cani. Il corpo di fabbrica è delimitato esternamente nei lati corti da murature in blocchi cementizi per un'altezza di circa 1,5 metri, sovrastati da elementi metallici (in specie rete metallica e parti di letti) fino all'altezza di tre metri; inoltre tra i setti esterni vi sono altri setti (perpendicolari allo sviluppo maggiore del fabbricato) realizzati con elementi metallici fino all'altezza di 3 metri. La copertura è realizzata, per l'intero sviluppo, in lastre di onduline metalliche**

sono stati eseguiti in assenza di preventivo atto di assenso secondo le disposizioni del DPR n. 380/2001, della L.R. n. 23/85 e s.m.i., della L.R. n. 45/89 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 42/2004;

**Vista** la nota prot. n. 112 del 07/01/2021, integrativa alla precedente nota n. 6457 del 30/11/2020, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Laconi nella quale viene indicato che il manufatto in parola insiste sul lotto individuato catastalmente al Foglio 16, Mappale n. 130, di proprietà del Sig. //////////////, nato a ////////////// il --/--/---- e residente a ///////////////;

**Rilevato** che l'immobile su cui insiste il manufatto ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica-ambientale ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e del D.M. 05/06/1968 e che lo stesso è ubicato in zona urbanistica "E3 - Agricola", del vigente Piano Urbanistico Comunale;

**Considerato** che i predetti lavori edilizi rientrano nella fattispecie "Interventi di edilizia libera" di cui all'art. 15, c. 1, lett g) della L.R. n. 23/1985, così come modificato dall'art. 9 della L.R. n. 11/2017 e, per la parte relativa alla pavimentazione, di cui all'art. 6, c.1, lett. e-ter) del D.P.R. n. 380/2001, e che per gli stessi non risultano preventivi atti di assenso secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004;

**Accertato** che le siffatte opere realizzate in area soggetta a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

**Considerato**, altresì, che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrando nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsti dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 23/85 e s.m.i.;

**Accertato** che le opere sono dotate di autonomia strutturale ed è tecnicamente possibile la loro demolizione ed il ripristino dello stato originario dei luoghi;

**Accertato**, inoltre, che per le proprie caratteristiche costruttive e tipologia di materiale utilizzato prive di impatto paesaggistico, facilmente rimovibili e per la destinazione d'uso verificata, si ritiene dover, comunque, applicare una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 37, c.1, del D.P.R. n. 280/2001;

**Considerato**, infine, che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza /ingiunzione di demolizione delle opere in questione e ingiunzione della sanzione amministrativa nella misura minima ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 in quanto la presenza del manufatto non comporta un aumento del valore venale dell'immobile;

**Richiamati:**

- l'art. 107, c. 3, lett g) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale";
- il D.P.R. 06/06/01, n. 380;
- l'art. 20 della Legge Regionale 11/10/1985, n. 23, così come sostituito dall'art. 13 della Legge Regionale 23/04/2015, n. 8;
- l'art. 14 della Legge Regionale 11/10/1985, n. 23, così come sostituito dall'art. 8 della Legge Regionale 23/04/2015, n. 8 e modificato dall'art. 8 della L.R. n. 11/2017;
- il D.M. 06/05/1968;
- il D. lgs. 22/01/2004 n. 42;

**ORDINA**

al Sig. ///////////////, in premessa meglio generalizzato, in qualità di proprietario del lotto individuato catastalmente al Foglio 16, Mappale n. 130 **di provvedere a sua cura e spese alla rimozione e demolizione delle opere sopra indicate nonché al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente, avvertendo che in caso di inadempienza, si provvederà ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/10/1985 n. 23, così come sostituito dall'art. 3 della Legge Regionale 23/04/2015, n. 8.**

**AVVISA**

**ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8/2015 che, decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che sia stata eseguita la demolizione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune di Laconi, che dovrà provvedere alla demolizione e rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso.**

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare la presente ingiunzione.

**DISPONE**

l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, c. 1, del D.P.R. n. 380/2001, determinata secondo i criteri di cui allo stesso articolo di legge in Euro 516,00 da corrispondere a favore del Comune di Laconi;

## **INGIUNGE**

Al Sig. ///////////////, in premessa meglio generalizzato, di pagare la somma di Euro 516,00, da corrispondere a favore del Comune di Laconi Servizio Tesoreria Comunale - Ufficio di Polizia Municipale, come da allegato bollettino di versamento in c/c postale n. 25049099, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

## **DISPONE**

altresi

- che il presente atto venga notificato ai soggetti sopra identificati;
- l'invio in copia della presente Ordinanza, una volta notificata:
  - ✓ al Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano;
  - ✓ alla Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
  - ✓ al Sindaco del Comune di Laconi - SEDE;
  - ✓ al Comando di Polizia Locale - SEDE;
  - ✓ alla Stazione dei Carabinieri di Laconi;
  - ✓ alla Stazione CFVA di Laconi;
  - ✓ al Segretario Comunale - SEDE;

## **COMUNICA**

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., è l'Ing. Massimo Dessanai, dipendente dell'Area Servizi Tecnici;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna, ai sensi della L. n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

## **AVVERTE**

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. nonché all'art. 650 del codice penale.

La presente verrà notificata a mezzo Posta tramite raccomandata A/R n. 15430843514-3 spedita dall'Ufficio Postale di Laconi.

Dalla Residenza Municipale, li 27 Gennaio 2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Dott. Ing. Massimo Dessanai)